

SENTENZA

Cassazione penale sez. II - 03/03/2023, n. 14515

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino - Presidente -
Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere -
Dott. BORSELLINO Maria D. - Consigliere -
Dott. CIANFROCCA Pierluigi - rel. Consigliere -
Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.C.G., nato a (Omissis);

contro la sentenza della Corte di Appello-Sezione per i Minorenni, di Palermo del 9.2.2022;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pierluigi Cianfrocca;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Dr. Pedicini Ettore, che ha concluso per l'inammissibilità del

ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Sezione per i Minorenni della Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale per i Minorenni del capoluogo siculo aveva dichiarato L.C.G. responsabile del delitto di ricettazione, in concorso con altri, e, ricondotto il fatto nella ipotesi "lieve", con la diminvente per la minore età e quella legata al rito, lo aveva condannato alla pena finale di mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa;

2. ricorre per cassazione il difensore del L.C. deducendo:

2.1 violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione: rileva che, pur avendo qualificato il fatto di lieve entità, il GUP, con statuizione confermata dalla Corte di appello, non aveva concesso la invocata formula assolutoria della "irrelevanza del fatto" di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27; richiama i presupposti richiesti dal menzionato art. 27 D.P.R. cit. e segnala che la Corte territoriale, per escluderne la applicazione, ha invocato i precedenti penali del ricorrente, la cui assenza non è tuttavia un requisito richiesto dalla norma, omettendo invece di dare rilievo ad una serie di elementi positivamente valutabili: a partire dalla ammissione dei fatti, alla circostanza secondo cui il ricorrente è portatore di un ritardo mentale di grado medio-lieve, al fatto che il L.C. ha finalmente intrapreso un sano percorso di vita sicché, laddove tutte le predette circostanze fossero state pienamente apprezzate, la soluzione avrebbe potuto essere diversa, dal momento che i giudici aveva ritenuto anche il fatto di "lieve entità";

2.2 violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione: rileva che la sentenza impugnata merita di essere annullata quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che la Corte di appello ha negato sulla scorta di una motivazione sostanzialmente apparente, che ha tralasciato di considerare elementi di segno positivo quali la ammissione degli addebiti e la sincera resipiscenza dell'imputato; rileva, ancora, come la sentenza impugnata abbia confermato la pena, superiore ai mi(.imi edittali, senza alcuna motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede.

1.1 Con il primo motivo, infatti, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della "irrelevanza del fatto" di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27.

Il giudice di primo grado aveva ricostruito sinteticamente l'episodio sulla scorta degli atti delle indagini preliminari, utilizzabili in forza della opzione dell'imputato per il rito abbreviato, ed aveva quantificato la pena tenendo conto delle due diminuenti, per la minore età e per il rito, escludendo ricorressero le condizioni ed i presupposti per concedere al giovane il beneficio della sospensione condizionale della pena "stante le attuali pendenze dell'imputato da maggiorenne" (cfr., pag. 2 della sentenza di primo grado).

1.2 Era stato soltanto con l'atto di appello che la difesa aveva sollecitato la adozione di una sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto invocando, a tal fine, la nota del Servizio Sociale per i minorenni del 27.2.2020 in cui si era dato conto: del ritardo mentale del ragazzo; del rapporto di convivenza instaurato con P.A. e coronato con la nascita di un

figlioletto, avvenuta in data (Omissis); dell'aiuto e del supporto economico, morale e materiale da parte dei genitori della P. e di cui i due potevano contare.

1.3 Ebbene, si è chiarito, in più occasioni, che nel processo a carico di imputati minorenni, ai fini dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, perché la condotta possa considerarsi occasionale è necessario che essa non sia premeditata o indicativa di un sostrato criminale, che sia ricollegabile alla mutevolezza tipica della minore età e che sia causata da speciali circostanze prevedibilmente non ripetibili, sicché non può attribuirsi alcuna rilevanza decisiva al dato dell'incensuratezza (cfr., Sez. 5 -, n. 9507 del 03/02/2022, R., Rv. 282971 - 01; Sez. 6, n. 27648 del 25/05/2011, S., Rv. 250734 - 01; cfr., anche, Sez. 6 -, n. 14791 del 06/02/2020, C., Rv. 278850 - 02, in cui la Corte ha, ancora, ribadito che l'irrilevanza del fatto ex D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, richiede, oltre alla tenuità dell'offesa ed al pregiudizio del minore derivante dalla prosecuzione del giudizio, anche l'occasionalità del fatto consistente nella mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti; conf., ancora, Sez. 6, n. 44773 del 07/10/2015, H., Rv. 265488 01, in cui la Corte ha ribadito che, ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ex D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 - nel processo a carico di imputati minorenni - devono contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento; il giudizio di tenuità richiede, inoltre, che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito; l'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore).

1.4 La corte d'appello per i minorenni di Palermo, nel disattendere la richiesta difensiva, ha ispirato la propria decisione ai principi appena richiamati: ha infatti sostenuto che "... non vi sono spazi di alcun genere per il riconoscimento della ipotesi scriminante, agitata in gravame, dell'art. 27 del rito minorile, legato alla irrilevanza del fatto - comunque la si voglia giuridicamente qualificare - né oggettivamente né soggettivamente" (cfr., pag. 1 della sentenza impugnata).

A tal proposito, infatti, pur rilevando che, sul punto, non era stato proposto appello da parte del PM, ha fatto tuttavia presente che si era trattato di un episodio di significativa gravità che, a suo avviso, erroneamente il GUP aveva giudicato di poter ricondurre alla ipotesi "lieve" dell'art. 648 c.p. aggiungendo che "... l'imputato... risultava perfettamente inserito in un contesto criminale ambiguo, gestito dai correi maggiorenni separatamente giudicati" (cfr., ivi).

I giudici di secondo grado hanno ricordato che il L.C. era stato colto in flagranza di reato mentre stava aiutando i correi a condurre un'autovettura di provenienza furtiva all'interno del garage di un soggetto compiacente dove il veicolo sarebbe stato "cannibalizzato"; hanno aggiunto che il giovane risultava gravato da diverse condanne passate in giudicato per reati contro il patrimonio.

Da ultimo, hanno evidenziato la possibilità del giovane di fruire di percorsi di recupero in sede esecutiva non avendo "... ancora maturato un percorso di recupero personale" (cfr., *ivi*, pag. 2).

In definitiva, con motivazione che non si presta a rilievi in punto di diritto, la Corte ha considerato che l'episodio, per come ricostruito, non potesse considerarsi né lieve né, tantomeno, espressione di una esperienza del tutto occasionale; rispetto a siffatta valutazione, le argomentazioni sviluppate nel ricorso non riescono ad evidenziare vizi rilevanti in sede di legittimità finendo per contrapporre una diversa valutazione a quella cui sono approdati i giudici di merito.

2. Considerazioni analoghe vanno fatte per quanto concerne il secondo motivo del ricorso, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte territoriale, pur a fronte di un motivo di gravame del tutto generico (cfr., pagg. 4-5 dell'atto di appello), ha disatteso con motivazione ancorata alla valutazione della personalità del giovane, nei cui confronti, una volta divenuto maggiorenne, erano emerse pendenze per reati di "impeto", espressione, perciò, di una indole non in grado di fondare una prognosi tranquillizzante di futura astensione dal reato.

3. L'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato minorenni all'epoca dei fatti, anche se nel frattempo divenuto maggiorenne, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Radulovic, RV. 216705; sez. 1, n. 48166 del 26/11/2008, Patti, RV. 242438).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2023

